

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 gennaio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 novembre 2012, n. 241.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. (13G00011) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1 (Raccolta 2013).

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. (13G00016) . Pag. 49

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 novembre 2012.

Annullamento giurisdizionale delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise svoltesi il 16 e 17 ottobre 2011 e conseguente mancata attribuzione dei relativi rimborsi elettorali ai partiti e ai movimenti politici. (13A00167) Pag. 50

Senato della Repubblica

Convocazione (13A00344)..... Pag. 51

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2012.

Riparto delle risorse, stanziato dall'articolo 23, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. (13A00169) Pag. 51

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 19 ottobre 2012.

Individuazione del massimale di polizza RC Notai. (13A00304)..... Pag. 53



**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 28 dicembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i all'Organismo Sidel S.p.a., in Bologna. (13A00152) *Pag. 53*

DECRETO 28 dicembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE degli ascensori ai sensi della direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i all'Organismo Aisa S.r.l., in Roma. (13A00154) *Pag. 55*

**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 16 ottobre 2012.

Disposizioni inerenti l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (13A00168) *Pag. 56*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 27 dicembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Treviso – Territorio. (13A00153) *Pag. 57*

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere. (13A00302) *Pag. 58*

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Campobasso - Territorio. (13A00166) *Pag. 58*

**Garante per la protezione
dei dati personali**

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2013.

Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa. (13A00345) *Pag. 59*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

Avviso relativo alla nomina del Prefetto dott.ssa Elisabetta Belgiorno a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. (13A00299) *Pag. 61*

Provincia di Trieste

Modifica della composizione della commissione provinciale per il lavoro e della sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili. (13A00300) *Pag. 61*

**Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia**

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Eurogroup soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Udine e nomina del commissario liquidatore. (13A00151) *Pag. 61*

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 133 del 5 dicembre 2012 (13A00307) *Pag. 61*

Approvazione dell'ordinanza n. 134 del 5 dicembre 2012 (13A00308) *Pag. 61*

Regione Umbria

Approvazione della delibera n. 1200 dell'8 ottobre 2012, relativa all'ambito territoriale di Castel Rigone, nel comune di Passignano sul Trasimeno. (13A00301) *Pag. 61*



Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Campobasso - Territorio - per le attività connesse ai Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare, dalle ore 09:30 alle ore 11:50 del giorno 21 dicembre 2012, per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 3 gennaio 2013

Il direttore regionale: ZACCANI

13A00166

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2013.

**Trattamento dati per attività di propaganda elettorale -
esonero dall'informativa.**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2012, n. 299, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2012, n. 299, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni del 24 e 25 febbraio 2013;

Considerato che il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali con nota del 24 dicembre 2012 ha invitato i Prefetti di Milano e di Campobasso nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, previa intesa con i presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni delle due regioni, a indire le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle Regioni Lombardia e Molise, e che con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso hanno convocato, per i medesimi giorni del 24 e 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni dei predetti organi delle Regioni Lombardia e Molise;

Considerato che il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 del 22 dicembre 2012, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni del 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni del 24 e 25 febbraio 2013;

Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;


Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato, ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;

Ritenuto, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B) del punto 4, relativo al trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; il trattamento di tali dati, infatti, è ora ammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel "Registro pubblico delle opposizioni" disciplinato dal d.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130, commi 3-bis e ss., del Codice);



Considerato che, a seguito delle predette modifiche all'art. 130 del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta per gli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico e informato, che opera solo per i trattamenti dei dati effettuati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato che tale deroga non trova applicazione in relazione ai trattamenti di dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle consultazioni elettorali, per i quali resta pertanto ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

Considerato, altresì, che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

Considerata la necessità di esonerare, in via temporanea, dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare i soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi fini di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 aprile 2013, solo nelle ipotesi in cui:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 aprile 2013, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informeranno gli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)*, del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. *B)* del punto 4 (Elenchi telefonici), in conseguenza delle modifiche all'art. 130 del Codice e dell'istituzione del "registro pubblico delle opposizioni";

2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:

a) possono prescindere dall'obbligo di informare gli interessati in ordine al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino al 30 aprile 2013, solo se:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati, oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica;

b) possono continuare, decorsa la data del 30 aprile 2013, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

c) qualora non informeranno gli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati;

3. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2013

Il Presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

13A00345

